

# Azienda per i Servizi Sanitari n°4 Medio Friuli



## DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica - Servizio Igiene Ambientale  
Via Chiusaforte n°2 - 33100 UDINE - ☎ 0432 553906 - 553221 - 📠 0432 553217

Prot. n° 40005/DD4 ..... Udine: 03.05.2007 .....  
Responsabile del procedimento: dr. *Stefano PADOVANI*  
Responsabile dell'istruttoria: p.i. *Emanuele POLATO*

**Agli Uffici Tecnici dei Comuni  
appartenenti all'A.S.S.4-"Medio Friuli"  
LORO SEDI**

e p.c. **Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione Regionale dell'Ambiente e dei  
Lavori Pubblici  
Via Giulia, 75/1  
34100 TRIESTE**

**All'A.R.P.A. - F.V.G.  
Dipartimento Provinciale di Udine  
Via Colugna, 42  
33100 UDINE**

**A TERNA - Direzione Ingegneria e  
Mantenimento Impianti  
Area Operativa Trasmissione di Padova  
Via Uruguay, 30  
35127 PADOVA**

**OGGETTO: Aggiornamenti e chiarimenti in merito alla nota informativa relativa alla progettazione di edifici e di aree adibite a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio (nota informativa precedentemente inviata a tutti i Comuni dell'Azienda per i Servizi sanitari N. 4 "Medio Friuli").**

Al fine di evitare malintesi sui compiti specifici che spettano all'Azienda Sanitaria, ai Comuni e all'ARPA e sulle relative procedure applicative nel caso di valutazione di progetti relativi a edifici e ad aree situate in prossimità di elettrodotti o di cabine di trasformazione, si ritiene opportuno aggiornare la nota informativa di cui all'oggetto con le seguenti precisazioni:

- Nei casi in cui l'Azienda Sanitaria viene chiamata ad esprimere un parere sulla progettazione di insediamenti e di aree o sulla pianificazione territoriale di zone in cui sia prevista la presenza di persone per più di 4 ore giornaliere, situate in prossimità di elettrodotti o di cabine di trasformazione, la stessa richiama la necessità di seguire le indicazioni contenute nella Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (L. n. 36/2001<sup>2</sup>) e nel successivo decreto di applicazione DPCM 08.07.2003<sup>1</sup>, pubblicato sulla GU del 28.08.03 n. 200. In particolare si ricorda che dovranno essere rispettate le indicazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del DPCM 08.07. 2003<sup>1</sup> in cui si stabiliscono per l'induzione magnetica valori di attenzione pari a 10  $\mu$ T ed obiettivi di qualità pari a 3  $\mu$ T.
- Si ricorda ancora che all'interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso scolastico, residenziale, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore alle 4 ore, come indicato dall'art. 4, comma (h) della legge n. 36 del 22/02/2001<sup>2</sup> e che nella progettazione di nuovi insediamenti e di nuove aree adibite a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere, in prossimità di linee elettriche o di cabine di trasformazione esistenti, deve essere rispettato l'obiettivo di qualità di 3  $\mu$ T per il valore di induzione magnetica così come viene stabilito dall'art. 4 del D.P.C.M. 08.07.2003<sup>1</sup>;
- Per quanto riguarda le procedure e gli strumenti che devono essere utilizzati per la verifica e il controllo delle norme sopraccitate, si rimanda alle funzioni di controllo e di vigilanza che, in base all'art. 14 della Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico, L. n. 36/2001<sup>2</sup>, le Amministrazioni Provinciali e Comunali devono esercitare utilizzando le strutture delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale. Non spetta dunque all'Azienda Sanitaria indicare quali sono le procedure più idonee per stabilire il rispetto della normativa in vigore e se queste stesse, nel caso specifico, devono o meno includere delle misure dirette del campo di induzione magnetica o possono basarsi esclusivamente sui dati già contenuti nella documentazione del progetto.
- Dopo aver ricordato gli obblighi di legge e gli organi a cui sono affidate le funzioni di controllo e di vigilanza, l'Azienda Sanitaria ritiene doveroso indicare che, quando la situazione locale lo permette e i costi sono ragionevoli, è utile ed opportuno cercare di raggiungere, negli edifici e nelle aree in cui si preveda la presenza di persone per più di quattro ore giornaliere, valori di induzione magnetica più bassi di quelli indicati dalla normativa e più specificamente valori minori di 0.4  $\mu$ T, al di sotto dei quali la maggior parte degli studi epidemiologici<sup>3-4-5</sup> finora

effettuati non ha evidenziato effetti cronici sulla salute della popolazione esposta. E' ovvio che quest'ultima indicazione, non trovando riscontro nella normativa attualmente in vigore, ma solo nella letteratura scientifica internazionale, non deve in alcun modo essere interpretata come un obbligo, bensì come un consiglio e un'opportunità che può essere o meno seguita valutando caso per caso.

Concludendo, ai fini di una corretta applicazione della normativa relativa all'inquinamento elettromagnetico e delle indicazioni provenienti in merito dalla letteratura scientifica internazionale, si ritiene che, nel caso di valutazione di progetti relativi a edifici (nuovi o ristrutturati) e ad aree o a zone previste da piani regolatori situate nelle vicinanze di elettrodotti esistenti, in cui si preveda la permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere, i punti principali da tenere presente siano i seguenti:

- L'Azienda Sanitaria segnala il problema, ovvero la presenza di insediamenti o di aree in cui si prevede la presenza di persone per più di 4 ore giornaliere, situate nelle vicinanze di elettrodotti esistenti e indica la normativa che deve essere seguita per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici.
- E' compito dei Comuni esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza utilizzando a tal fine le strutture delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente come indicato dall'art 14 della Legge Quadro n. 36/2001<sup>2</sup>. Pertanto i Comuni stabiliscono nel caso specifico in accordo con l'ARPA quali sono le procedure più idonee per verificare il rispetto della normativa in vigore; stabiliscono se la valutazione deve o meno includere misure dirette del campo di induzione magnetica che dovranno comunque essere effettuate dall'ARPA seguendo le indicazioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto sopraccitato. Stabiliscono inoltre se nelle aree e negli edifici oggetto della valutazione si debba rispettare l'obiettivo di qualità di  $3\mu\text{T}$  o il valore di attenzione di  $10\mu\text{T}$ .
- Nel caso di aree o di edifici in cui si prevede la presenza di persone per più di 4 ore giornaliere, l'Azienda Sanitaria ricorda infine l'opportunità, non l'obbligo, quando le condizioni locali sono favorevoli e i costi non eccessivi, di cercare di raggiungere valori di induzione magnetica più bassi di quelli prescritti dalla norme in vigore e più precisamente valori minori di  $0.4\mu\text{T}$ , al di sotto dei quali la maggior parte degli studi epidemiologici<sup>3-4-5</sup> finora effettuati non ha evidenziato un'associazione statisticamente significativa tra esposizione a campi elettromagnetici a frequenza di rete e incidenza di leucemia nei soggetti di età compresa tra 0 e 14 anni.

Anche nel caso in cui la documentazione allegata alla richiesta di pareri relativi alla progettazione di insediamenti o alla pianificazione territoriale non evidenzia la presenza di elettrodotti o di cabine di trasformazione, L'Azienda Sanitaria avverte comunque l'Ente richiedente che, se si fosse tralasciato di evidenziare nell'area oggetto dell'intervento la presenza di elettrodotti o di cabine di trasformazione, sarà necessario seguire le indicazioni riportate nei paragrafi precedenti.

NB: Definizioni:

- elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione (all'art. 3 comma e) della legge N. 36 del 22.02.01).

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

- 1) Decreto applicativo della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico; Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003; Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti". (GU n. 200 del 29-8-2003).
- 2) Legge 22 febbraio 2001 n. 36, "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (GU n. 55 del 07-03-2001).
- 3) Review of the Epidemiologic Literature on EMF and Health  
Environmental Health Perspectives - Volume 109 [Supplement 6] December 2001.
- 4) IARC. 2002. Non-ionizing Radiation, Part 1: Static and Extremely Low-Frequency Electric and Magnetic Fields. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans. Volume 80.
- 5) Campi elettrici e magnetici statici e a frequenze estremamente basse (ELF). Rischio cancerogeno. Commissione "Cancerogenesi ambientale"; Lega italiana per la lotta contro i tumori. 2004.

Si allega alla presente la sintesi dell'incontro, avvenuto in data 29 marzo 2007 presso la sede del Dipartimento di Prevenzione, a cui hanno partecipato l'ARPA, l' Azienda Sanitaria e alcuni Comuni e che riguardava l'applicazione delle normative in materia di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti.

Distinti saluti

Il Medico del N. O. Igiene Ambientale  
dr. Stefano Padovani



update nota informativa elettrodotti

Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione  
dr. Giorgio Brianti

